

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;
- annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290, pag. 13.

Ricorso proposto l'11 agosto 2014 — Drex Technologies/Consiglio**(Causa T-605/14)**

(2014/C 361/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- per l'effetto, annullare la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290, pag. 13

Ricorso proposto l'11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio**(Causa T-606/14)**

(2014/C 361/34)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
- annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290, pag. 13.

Ricorso proposto l'11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Causa T-608/14)

(2014/C 361/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 121/2014-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 11 922 697

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;